

ANTIMAFIA E MISURE DI PREVENZIONE DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”

Il sottoscritto			
Nato a		Prov.	il
Residente in	Prov.	Via	n.
Codice fiscale			
Cittadinanza		Recapito telefonico	

In qualità di:

_____ (specificare)
della ditta / società / associazione / altro organismo associativo:

(denominazione sociale e sede legale della ditta, della società, dell'associazione o di altro organismo associativo)

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto:

- che nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi non sussistono le cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. (§)

Data

Firma
(allegare la fotocopia del doc. d'identità)
(allegare copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari)

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”

Articolo 85

“Soggetti sottoposti alla verifica antimafia” ⁽⁴⁾

[versione in vigore dal 1° gennaio 2018]

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; (5)
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; (1)
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (2)
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. (2)
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. (2)
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. (3)

(1) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(2) Comma inserito dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(3) Comma modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 121.

(4) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(5) Lettera sostituita dall' art. 27, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' art. 1, comma 244, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.)

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Articolo 75

“Decadenza dei benefici”

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Articolo 76

“Norme penali”

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

(S)

L'informativa sulla “privacy” è consultabile e scaricabile dal sito del Comune, all'indirizzo:

<http://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese>